COMMISSIONE XIV

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

9.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 18 GIUGNO 1980

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE URSO GIACINTO

INDICE		PAG.
Missione:	PAG.	ALLOCCA, Relatore 102, 103, 104, 107 112, 113, 114, 116
PRESIDENTE	101	Anselmi Tina 109, 110
Disegno di legge (Rinvio del seguito della		CALONACI
discussione):		OLCESE
Diritto di stabilimento e libera presta- zione dei servizi da parte degli in-		per la sanità 103, 108, 110, 111, 112 113, 114, 116, 117, 118
fermieri professionali cittadini degli Stati membri della Comunità euro- pea (Parere della I, della III, della IV, della V e della VIII Commissio- ne) (1039)	102	PALOPOLI 107, 108, 110, 111, 113, 114, 117 PASTORE
Presidente	102 102 102	
Lussignoli	102	La seduta comincia alle 11,10.
Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):		CARLONI ANDREUCCI MARIA TE- RESA, Segretario, legge il processo ver- bale della seduta precedente.
Norme per l'attuazione delle direttive CEE n. 77/391 del 17 maggio 1977 e n. 78/52/CEE del 13 dicembre 1977		(È approvato).
e norme per l'accelerazione della bo- nifica sanitaria degli allevamenti dal- la tubercolosi e dalla brucellosi (Pa- rere della I, della III, della V, della		Missione.
rere della 1, della 111, della V, della	102	PRESIDENTE. Comunico che il depu-
Presidente 102, 103, 107, 108, 110, 112, 114, 115, 116, 117,		tato Seppia è in missione per incarico del suo ufficio.

Seguito della discussione del disegno di legge: Diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi da parte degli infermieri professionali cittadini degli Stati membri della Comunità economica europea (1039).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi da parte degli infermieri professionali cittadini degli Stati membri della Comunità economica europea ».

ARMELLIN, Relatore. Ritengo che al fine del buon andamento dei nostri lavori in riferimento al disegno di legge n. 1039 oggi al nostro esame sarebbe opportuno un rinvio e che i rappresentanti dei vari gruppi dovrebbero tenere una riunione informale onde approfondire con maggiore tranquillità i vari aspetti contenuti nel provvedimento.

PRESIDENTE. Faccio osservare all'onorevole Armellin che il ministro della sanità ha fatto pervenire telegraficamente alla nostra Commissione una richiesta di sollecito affinché il disegno di legge sia approvato.

ORSINI, Sottosegretario di Stato per la sanità. Mi rimetto alla decisione della Commissione.

PRESIDENTE. Anch'io, dopo la precisazione che ho inteso fare, mi rimetto alla decisione della Commissione.

BRUSCA. Ricordo che nell'ultima riunione dell'ufficio di presidenza fu deciso che si sarebbe tenuto un incontro formale fra i vari rappresentanti dei gruppi sul provvedimento di legge in questione. Condivido, pertanto, la proposta avanzata dal relatore Armellin.

LUSSIGNOLI. Anch'io condivido le considerazioni svolte dall'onorevole Armellin; tuttavia, anche in considerazione di ciò

che ha precisato il presidente in riferimento ad una richiesta di sollecitazione avanzata dal ministro della sanità, dovremmo impegnarci ad approvare questo disegno di legge il più rapidamente possibile, al massimo entro la prossima settimana.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito che il seguito della discussione del provvedimento di legge è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme per l'attuazione delle direttive CEE n. 77/391 del 17 maggio 1977 e n. 78/52/CEE del 13 dicembre 1977 e norme per l'accelerazione della bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi (1197).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme per l'attuazione delle direttive CEE n. 77/391 del 17 maggio 1977 e n. 78/52/CEE del 13 dicembre 1977 e norme per l'accelerazione della bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi ».

Ricordo che nella seduta del 12 marzo scorso era stata conclusa la discussione sulle linee generali con le repliche del relatore e del Governo; era stata iniziata la discussione degli articoli, con l'approvazione del primo ed una breve discussione sul secondo, conclusasi con la richiesta del relatore di un ulteriore approfondimento attraverso incontri informali fra i rappresentanti dei gruppi.

ALLOCCA, Relatore. Signor Presidente, noi dovremmo oggi continuare appunto l'esame degli articoli, tuttavia faccio presente che sugli emendamenti che erano stati presentati la V Commissione bilancio ha espresso parere negativo. Pertanto, a questo punto, mi domando come proceduralmente si possa andare avanti, quale

sia l'intendimento del rappresentante del Governo e se sarà possibile che, dopo una nostra ulteriore valutazione degli emendamenti, la V Commissione bilancio esprima nuovamente il suo parere sugli stessi.

PRESIDENTE. La situazione che si è venuta a determinare è questa: da una parte vi sono alcuni emendamenti degli onorevoli Calonaci e Allocca, presentati nella scorsa seduta, sui quali la V Commissione bilancio ha espresso parere negativo, e dall'altra vi sono nuovi emendamenti presentati dagli onorevoli Calonaci, Pastore e Palopoli il 13 giugno scorso.

ORSINI, Sottosegretario di Stato per la sanità. Desidero fare una dichiarazione preliminare che prego la Commissione di considerare nel suo giusto valore. Devo, cioè, sottolineare che il provvedimento in discussione riveste davvero uno spiccato carattere d'urgenza in quanto, ai fini di usufruire dei finanziamenti CEE, il nostro paese - cui è già stata concessa una proroga - sarebbe tenuto ad assicurare l'attuazione della direttiva oggetto del disegno di legge a partire dal 1º gennaio 1980. Diversamente, i rimborsi predisposti per l'accelerazione della bonifica sanitaria degli allevamenti non saranno corrisposti, con grave pregiudizio sul piano finanziario e zootecnico. Il disegno di legge va dunque approvato, evitando, se possibile, eccessive sottigliezze - ferma restando la facoltà della Commissione di apportarvi le modifiche che ritiene necessarie - perché altrimenti. « discutendo su come costruirla, non avremo la casa».

Va precisato che il provvedimento in oggetto ha incontrato difficoltà presso i dicasteri finanziari ricordati dal relatore, però non posso esimermi dal ricordare alla Commissione che è quanto meno indispensabile prevedere espressamente la decorrenza retroattiva delle corresponsioni delle indennità di abbattimento poiché questa condizione è stata posta dalla Commissione della CEE ai nostri rappresentanti, ai fini di una completa attuazione della direttiva.

Con riferimento all'aumento delle indennità di abbattimento, sul quale si è espressa negativamente la V Commissione bilancio - cosa della quale ho avuto anch'io notizia prima ancora di ascoltare il relatore - desidero dire, pur rendendomi conto dell'impopolarità della mia osservazione, che questo aumento, oltre a far lievitare la spesa in modo considerevole, avrebbe configurato una sorta di premio per quei proprietari di animali infetti che, in virtù della proroga loro concessa non li hanno abbattuti. Se si riuscisse ad ottenere questo aumento, nelle sedi opportune, nulla quaestio, ma non ritengo che esso possa rappresentare, dal momento che è quanto meno discutibile da certi punti di vista (anche se apprezzabile da altri) una remora per la conclusione dell'iter del provvedimento all'esame della Commissione.

ALLOCCA, Relatore. Condivido la preoccupazione del Governo circa l'urgenza con la quale va approvato il provvedimento al nostro esame e la necessità di fissare la retroattività della efficacia dello stesso, dal momento che il piano di risanamento degli animali infetti ha una portata triennale ed i contributi CEE saranno erogati per tutti gli animali abbattuti entro il 31 dicembre del 1982.

Per quel che riguarda il problema della spesa, ritengo che nel corso della discussione degli emendamenti sia possibile trovare una soluzione concorde, alla luce di quanto emerso dalle riunioni tenute dal gruppo informale di lavoro.

PRESIDENTE. Ricordo ancora alla Commissione che durante la seduta del 12 marzo scorso era stato approvato l'articolo 1 del disegno di legge.

Do, pertanto, nuovamente lettura dell'articolo successivo.

ART. 2.

Le regioni, esclusa la Sicilia, e le province autonome di Trento e Bolzano approntano un piano triennale per la brucellosi bovina ed un piano triennale per la tubercolosi bovina, intesi ad accelerare nel territorio di competenza l'eradicazione delle suddette malattie.

Le Commissioni provinciali della Sicilia previste dall'articolo 3 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, provvedono ad approntare detti piani per i territori di competenza.

I piani di cui ai commi precedenti sono predisposti tenendo conto delle norme previste dalle leggi 9 giugno 1964, n. 615, 23 gennaio 1968, n. 33, 1° marzo 1972, n. 42, e 31 marzo 1976, n. 124, nonché delle norme previste dalla presente legge.

Gli stessi piani devono essere impostati e realizzati in modo che, a seguito della loro esecuzione, gli allevamenti siano, rispettivamente, considerati ufficialmente indenni da brucellosi e ufficialmente indenni da tubercolosi ai sensi della legge 30 aprile 1976, n. 397, e successive modifiche; nei piani devono essere specificate le misure da adottare per accelerare ed intensificare l'eradicazione della brucellosi e della tubercolosi e devono essere precisate le misure di lotta e di prevenzione nei confronti di tali malattie.

I piani devono essere corredati da tutte le necessarie notizie che sono appositamente richieste dal Ministero della sanità alle competenti autorità regionali e delle province autonome, nonché ai veterinari provinciali della Sicilia come previsto dalle direttive comunitarie.

Le regioni e le province autonome sono tenute a fornire al Ministero della sanità i dati suddetti ed ogni ulteriore notizia concernente la predisposizione e l'attuazione dei piani intesi ad accelerare l'eradicazione della brucellosi e della tubercolosi bovina.

I piani, di cui ai precedenti commi, devono essere trasmessi al Ministero della sanità per essere presentati alla Commissione delle Comunità economiche europee ed approvati secondo la procedura fissata dalla citata direttiva 77/391/CEE entro il termine improrogabile del 31 dicembre 1979, stabilito dalla direttiva 79/110/CEE.

Gli onorevoli Calonaci, Pastore e Palopoli hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

« La presente legge dà altresì l'attuazione alle direttive CEE di cui all'articolo precedente relativamente ai piani triennali per la eradicazione della leucosi bovina.

I piani triennali di cui all'articolo precedente devono tendere ad accelerare e intensificare l'eradicazione della brucellosi e della tubercolosi dei bovini e devono essere realizzati ai sensi delle norme previste dalle leggi 9 giugno 1964, n. 615, 23 gennaio 1968, n. 33, 1° marzo 1972, n. 42 e 31 marzo 1976, n. 124, nonché dalle norme della presente legge e delle direttive comunitarie in materia, in modo da far considerare gli allevamenti ufficialmente indenni da brucellosi e ufficialmente indenni da tubercolosi ai sensi della legge 30 aprile 1976, n. 397 e successive modifiche.

A tali fini le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono tenute a fornire al Ministero della sanità le notizie che saranno loro richieste concernenti l'attuazione dei piani di cui all'articolo 1 e al precedente comma.

I piani biennali relativi alla lotta contro la leucosi bovina euzootica devono essere predisposti entro il 31 dicembre 1980 dalle Regioni e per la Sicilia dalle Commissioni provinciali previste dall'articolo 3 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, nonché dalle province autonome di Trento e Bolzano qualora nel loro territorio abbiano accertato la presenza di tale malattia. Tali piani, contenenti le misure di prevenzione e di lotta da adottare, devono essere approntati ai sensi delle norme previste dalle leggi di cui ai commi precedenti e devono essere intesi ad accelerare l'eradicazione della leucosi bovina, in modo che a seguito della loro esecuzione gli allevamenti siano considerati ufficialmente indenni da tale malattia».

ALLOCCA, Relatore. Per quel che riguarda la prima parte dell'emendamento Calonaci ed altri, dico subito che essa mi trova consenziente, dal momento che propone modifiche che era mia intenzione apportare al testo originario del disegno di legge.

La seconda parte dell'articolo sostitutivo non è assolutamente accettabile, e non lo è perché nel nostro paese la leucosi bovina o non esiste o esiste in maniera del tutto irrilevante, ed un riferimento ad essa nel testo in esame comporterebbe un enorme lavoro per la ricerca dei casi, seppure esistono. Rappresentando, quindi, la leucosi bovina una forma irrilevante sul nostro territorio nazionale, se non vogliamo perdere i contributi della CEE, sarà bene limitarci a prendere in considerazione la brucellosi e la tubercolosi.

Consento pertanto unicamente con la prima parte dell'emendamento all'articolo 2.

CALONACI. Mi permetto di insistere sulla necessità di recuperare anche la seconda parte dell'emendamento, relativa alla leucosi bovina euzootica, aggiungendola all'articolo 1.

Si tratta, infatti, di emendamenti che non erano stati previsti inizialmente, né nella fase di discussione sulle linee generali in Commissione, né successivamente durante i lavori del gruppo informale di lavoro, perché il disegno di legge non fa riferimento alla leucosi, se non nella relazione di presentazione, per dire che in Italia non esiste un piano in proposito e che tale malattia è, sempre in Italia, irrilevante.

La necessità di occuparsi con un provvedimento legislativo anche della leucosi, è sorta nelle ultime settimane perché sollevata da diversi allevatori e veterinari toscani i quali, in seguito ad una attenta rilettura delle direttive CEE, hanno fatto osservare che la leucosi, pur non essendo diffusa come la brucellosi e la tubercolosi, è tuttavia una malattia presente sul nostro territorio (anche se, per mancanza di indagini statistiche, non se ne conosce l'entità), che arreca danni economici agli allevatori, e quindi tale da richiedere anch'essa piani di profilassi e di lotta per la sua eradicazione.

È inoltre superfluo sottolineare come tale malattia, colpendo gli animali, può minacciare anche la salute dell'uomo.

Riviste tecniche e scientifiche specializzate si stanno occupando in modo crescente di questa malattia. La Rivista di zootecnia e veterinaria e Praxis veterinaria di gennaio-febbraio dedicano alla leucosi ben 4 articoli, ed è da notare che tali riviste riflettono anche recenti affermazioni rese in consessi internazionali da autorevoli ricercatori, affermazioni dalle quali appare che la leucosi euzootica bovina è tendenzialmente in aumento specie nelle aree geografiche ove sussistono le condizioni per una produzione agrozootecnica intensiva; la leucosi è un'infezione da virus che va quindi acquistando i connotati di un vero e proprio problema, e che pertanto come tale deve essere affrontato e, se possibile, risolto.

Forse si tratta più di una malattia del futuro che di oggi, ma questo certo non ci esime dal dover fare tutto il possibile perché essa possa essere contenuta e combattuta; oltre tutto si tratta di una malattia contagiosa tra gli animali, e trasmissibile sia orizzontalmente, sia verticalmente. Stando così le cose, come si può essere matematicamente certi che essa non sia trasmissibile e dannosa anche all'uomo?

Per certo si sa che è malattia che esiste, anche se non se ne conosce la reale entità (il regolamento che ad essa si riferisce risale al 1928, mentre oggi esistono nuovi e più sicuri metodi di accertamento); pertanto il primo obiettivo deve essere – mentre già la si combatte con impegno e se ne previene la diffusione – quello di arrivare a conoscerne rapidamente la reale entità nonché le zone in cui essa è più diffusa.

Occorre anche ricordare che le direttive CEE che stiamo recependo si riferiscono esplicitamente, sin dal loro titolo, anche alla leucosi, collocandola sullo stesso piano della brucellosi e della tubercolosi, e prevedendo per essa le stesse misure di profilassi e di lotta. Ciò è dimo-

strato dal fatto che le medesime direttive CEE stanziano un'indennità di abbattimento anche per i bovini affetti da leucosi.

Ma vi è di più: la Repubblica federale tedesca è autorizzata, in base ad una direttiva CEE del 1977, ad applicare speciali garanzie sanitarie nei confronti dell'introduzione di bovini da allevamento e da riproduzione sul proprio territorio, con riferimento alla lotta contro la leucosi. Lo stesso discorso vale per il Canada. l'URSS, il Brasile ed altri paesi ancora, e ciò vuol dire che i bovini italiani esportati in questi paesi devono essere riconosciuti ed ufficialmente garantiti indenni dalla leucosi. Stando così le cose, il problema viene dunque ad investire anche una consistente parte della nostra esportazione di bovini.

In altre parole, se il nostro patrimonio bovino non è garantito anche contro la leucosi, si presenta come meno qualificato perdendo valore sul mercato mondiale, in tal modo provocando gravi danni agli allevatori ed alla nostra esportazione.

Perché, allora, il disegno di legge non recepisce anche la parte delle direttive CEE relativa alla leucosi? Perché il Governo, tanto premuroso per il recepimento di altre direttive comunitarie, anche quando sono criticabilissime - e lo fa appellandosi alla perdita, o alla presunta perdita, di contributi, o al rischio di essere denunciati all'organo giurisdizionale della CEE - è stato in questo caso così permissivo ignorando interamente la malattia dei bovini e rinunciando ai contributi che sono previsti e che ci vengono offerti? Perché due pesi e due misure e, guarda caso, ancora una volta a danno dei contadini e degli allevatori? Perché è malattia irrilevante? Ma si può effettivamente affermarlo, quando non si forniscono documentazioni, non vi è un piano e, dunque, vi è da presumere che manchino anche indagini statistiche? Tanto meglio se in Italia la leucosi è meno diffusa che in altri paesi della CEE: vorrà dire, tra l'altro, che dovremo spendere di meno. Ma perché non combattere con

efficacia, con piani adeguati, anche questa malattia, nella misura in cui esiste, per eradicarla e per impedire che si diffonda? Tanto più che lo si può fare beneficiando di fondi CEE? Il farlo vorrà anche dire condurre una indagine statistica, e quindi arrivare a saperne di più di quanto ne sappiamo oggi. D'altra parte, pare a noi che non ci si possa sottrarre dal recepire anche questa parte delle direttive CEE. Se non lo facessimo, potremmo forse essere denunciati all'organo giurisdizionale della CEE per inadempienza; e si tratta, onorevoli colleghi, non solo di una questione di contributi, ma anche di salute.

Sono queste le ragioni che hanno motivato e motivano i nostri emendamenti sulla leucosi al titolo e agli articoli 1, 2 e 6 del disegno di legge. Ci sembra che esigenze come queste non possano essere subordinate ad una preoccupazione di spesa (dobbiamo tener presente, infatti, la questione sanitaria), certamente esigua o comunque limitata, dato che la malattia non è molto diffusa.

Con gli emendamenti si propone di impegnare le regioni a predisporre entro il 31 dicembre 1980 piani bicnnali di profilassi e di lotta, biennali per raccordarli ai piani contro la tubercolosi e la brucellosi che, al 31 dicembre 1980, saranno in attuazione già da un anno. Questi piani dovranno essere approntati sulla base delle norme di legge e delle stesse direttive CEE che valgono per le altre due malattie e dovranno essere predisposti (su questa questione mi permetto di richiamare l'attenzione del relatore e del rappresentante del Governo) in quelle regioni in cui si accerterà la presenza della leucosi. Infine, si propone di corrispondere le indennità di abbattimento, previste per le altre due infezioni, anche per la leucosi e di provvedere alla indicizzazione annuale delle indennità anche per quanto riguarda questa malattia.

Signor presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, ho spiegato le ragioni per cui insistiamo sugli emendamenti che abbiamo presentato a questo articolo 2 ed agli altri e sui quali non è stato possibile (desidero fare questa precisazione) arrivare ad una definizione nell'ambito del gruppo informale di lavoro, perché questo non ha più avuto occasione di riunirsi nelle ultime settimane: ne è scaturita una procedura diversa da quella che abbiamo seguito in precedenza.

ALLOCCA, Relatore. L'onorevole Calonaci ha svolto delle considerazioni opportune, perché la leucosi molto probabilmente esisterà nel nostro paese, ma certamente non in maniera tale da far sorgere preoccupazioni per la salute del nostro patrimonio bovino. Tuttavia, credo che potremmo raggiungere l'accordo di presentare un ordine del giorno sulla leucosi, in cui si impegni il Governo ad approntare gli strumenti necessari per svolgere questa indagine e per assodare il quorum di questa forma morbosa bovina, senza apportare così ulteriori modifiche al disegno di legge.

PALOPOLI. È inutile riprendere le argomentazioni che l'onorevole Calonaci ha svolto per il nostro gruppo. Desidero solo richiamare un'osservazione fatta dal relatore, collegata ad un rilievo formulato in precedenza dal presidente, circa l'impossibilità di tornare sull'articolo 1 (in quanto già approvato), il che pone i nostri emendamenti in una condizione di improponibilità o almeno di poca chiarezza nei confronti dell'ultima parte dell'articolo 2. Per porre rimedio a questa situazione, dato che non possiamo discutere gli emendamenti all'articolo 1, abbiamo inteso far precedere l'emendamento sostitutivo dell'articolo 2 (che nella prima parte coincide con quello che il relatore intendeva presentare) da un comma, che chiarisce tutto l'emendamento e che, come risulta dalla lettura poc'anzi fatta dal presidente, è del seguente tenore: « La presente legge dà altresì attuazione alle direttive CEE di cui all'articolo precedente relativamente ai piani triennali per la eradicazione della leucosi bovina».

Rilevo che, attraverso la predisposizione di questo comma, abbiamo tenuto con-

to delle osservazioni che potrebbero pervenire dalla V Commissione bilancio, nel senso della reiezione della nostra proposta. Inoltre, ritengo che si dovrebbe procedere alla votazione di questo articolo 2 per divisione: nel caso in cui il primo comma dovesse essere respinto, è evidente che gli altri emendamenti diventerebbero improponibili.

PRESIDENTE. Rimane la questione di fondo, e cioè che la Commissione può approvare gli emendamenti di questo tenore solo in linea di massima, dovendo trasmetterli per il parere alle Commissioni I affari costituzionali e V bilancio.

ALLOCCA, Relatore. Ricordo che il terzo comma dell'articolo 93 del regolamento prevede che « nel caso che la Commissione competente in sede legislativa non ritenga di aderire al parere della Commissione bilancio e programmazione o della Commissione affari costituzionali e queste vi insistano, il progetto di legge è rimesso all'Assemblea ». In questo momento ci troviamo nella necessità di chiedere alla V Commissione bilancio se insiste sul parere espresso.

PRESIDENTE. Però non si tratta dello stesso emendamento, ma di un altro, più estensivo.

LUSSIGNOLI. Pensavo che dopo i lavori del gruppo informale di lavoro la discussione sarebbe avvenuta più ordinatamente ed i membri della Commissione ed il Governo avrebbero potuto tranquillamente esaminare le modifiche proposte. Debbo registrare invece una grande confusione e la presentazione, avvenuta non so quando, ma dopo i lavori del gruppo informale di lavoro, di proposte alternative da parte del gruppo comunista su cui non siamo in grado di esprimere dei giudizi.

Propongo pertanto una breve sospensione della seduta per meglio conoscere e valutare gli emendamenti presentati.

PALOPOLI. Sono di solito molto favorevole a richieste di questo tipo. In quemia contrarietà, e per una ragione molto semplice. La Commissione si è riunita ed ha esaminato tutti gli emendamenti, già depositati da tempo. L'unica eccezione è costituita dall'aggiunta di un comma all'inizio dell'emendamento all'articolo 2 che, in realtà, non modifica nulla, ma dà solo ordine al testo. Vi era il problema del parere della V Commissione bilancio; ma tale parere è pervenuto, per cui non ci resta che procedere alla votazione.

Ricordo che vi sono due orientamenti: il primo è quello di introdurre nel testo il riferimento alla leucosi, sia pure a partire dal prossimo anno, per evitare il problema sollevato dalla Commissione bilancio; il secondo orientamento è di presentare un ordine del giorno in proposito, così come suggerito dal relatore.

Ritengo che il primo comma dell'articolo 2, così come da me proposto, permetta di chiarire completamente la questione. Votando per parti separate l'emendamento, se il primo comma è approvato si può procedere nella votazione degli altri commi. Se è respinto, i nostri emendamenti decadono e si possono prendere in considerazione soluzioni alternative.

Per queste ragioni ritengo che la seduta possa procedere regolarmente.

PRESIDENTE. Circa la prima osservazione dell'onorevole Palopoli debbo dire che è vero che erano depositati presso la segreteria gli emendamenti, ma essi non sono stati esaminati, per vari motivi, dal gruppo informale di lavoro.

ORSINI, Sottosegretario di Stato per la sanità. Dispongo di un rapporto, che reca la data del 14 giugno 1980, in cui si afferma che il provvedimento in questione « è stato preso in esame da un apposito gruppo informale di lavoro che ha proposto... »; seguono le proposte di modifica relative agli articoli 5 e 7.

Per quanto riguarda la leucosi non ho potuto acquisire dagli organi dell'amministrazione competente alcuna informazione. Chiedo pertanto, se la Commissione ritiene di dover comunque proseguire i suoi

sta occasione debbo invece esprimere la lavori, una breve sospensione per chiedere tali informazioni. In generale posso sin d'ora dire, rispondendo ad alcune osservazioni dell'onorevole Calonaci, un rapporto costi-benefici esiste sempre, e che va correttamente valutato, quale che sia la materia. Ouesto è un orientamento di ordine generale al quale io mi rifaccio. Inoltre, desidererei avere un minimo di informazione tecnica sulla questione relativa alla leucosi e ciò pur dando atto all'onorevole Calonaci che l'introduzione di un sistema che preveda la sua eradicazione sia necessario.

> PRESIDENTE. Tenuto conto della richiesta avanzata dal Sottosegretario di Stato, sospendo brevemente la seduta.

> La seduta, sospesa alle 12,10, è ripresa alle 12.40.

> PALOPOLI. Chiedo che l'emendamento sostitutivo dell'articolo 2, presentato dall'onorevole Calonaci, venga votato per parti separate, nel senso cioè di votare uno per uno i quattro commi che costituiscono l'articolo.

> ORSINI, Sottosegretario di Stato per la sanità. Data l'attuale situazione del nostro paese, non ritengo che possa risultare concretamente efficace questo emendamento. Inoltre, non posso accettarlo anche perché attualmente non è possibile stabilire obbligatoriamente una lotta contro la leucosi dato che le varie inchiestesondaggio che sono state condotte non ci consentono di stabilire con esattezza l'esistenza della affezione in una misura significativa nel nostro paese, l'ubicazione di questa patologia nonché una sua quantificazione. Inoltre, è tecnicamente impossibile elaborare dei piani in simili condizioni conoscitive: non è, infatti, prevedibile, neppure approssimativamente, l'entità del costo di un piano di eradicazione dell'affezione di cui si discute; la quale ultima, se esiste, è comunque assai rara.

> In altri termini, mancano i presupposti tecnici per i quali il Governo può accogliere una proposta di emendamento in

questo senso; emendamento che certamente è apprezzabile sul piano delle intenzioni, ma che si scontra con delle difficoltà oggettive dal punto di vista pratico, per cui non appare opportuno assumere degli impegni legislativi che, con buona probabilità, alla luce della situazione attuale, non sarebbero facilmente esecutivi.

Un piano è costituito da tre elementi essenziali: la determinazione dei costi, la determinazione degli strumenti atti a renderlo operativo, nonché la determinazione dei tempi di esecuzione dello stesso: nel caso in oggetto noi non siamo affatto nelle condizioni di determinare né tempi, né costi, né procedure. Gli uffici del ministero preposti alla valutazione dei dati relativi alle affezioni degli allevamenti, ci fanno sapere che non è possibile prevedere un intervento relativamente alla leucosi: per cui, per ragioni di serietà pur rinnovando l'apprezzamento per le buone intenzioni - il Governo non può accettare l'emendamento presentato dal gruppo comunista.

Concludendo, desidero ribadire che è preoccupazione prevalente del Governo giungere al più presto al recepimento della direttiva della CEE, rispetto al quale ci troviamo già in ritardo: il nostro paese – torno a ripeterlo – infatti, corre il rischio di perdere i 22 miliardi previsti dal piano di solidarietà internazionale.

A fini di ulteriore chiarezza desidero dire che l'inclusione della leucosi all'interno della direttiva della CEE è stata determinata dal fatto che in altri paesi della Comunità, quali la Repubblica federale tedesca e la Danimarca, il problema effettivamente esiste (mentre non è di particolare rilevanza per la Francia, l'Italia ed il Benelux) presentandosi spesso in termini drammatici dal punto di vista della estensione della patologia. Per tali paesi, e solo per essi, quindi, è giustificata la previsione della eradicazione della leucosi: non dobbiamo, infatti, dimenticare che le direttive della CEE sono sempre estremamente ampie dal punto di vista contenutistico, dato che esse si riferiscono alle differenti realtà di tutti i paesi membri. Ciò, però, non significa che debbano essere applicate nel dettaglio in tutti gli Stati della Comunità i quali debbono adeguare la loro legislazione, con riferimento alla direttiva ma tenendo contemporaneamente conto delle proprie e concrete esigenze.

ANSELMI TINA. Mi pare di aver compreso che, relativamente all'approvazione della direttiva CEE, la Commissione sia d'accordo. Non credo, inoltre, che il tema di cui si sta dibattendo sia tale da poter causare una frattura di tale unanimità di consensi. Infatti, l'argomento oggetto diciamo così – di discordia non ha carattere ideologico, trattandosi di verificare l'esistenza o meno di una patologia che legittimi una modifica del provvedimento predisposto dal Governo.

I dati che quest'ultimo ha sottoposto poc'anzi alla nostra valutazione – forniti dalla direzione generale veterinaria – escludono, per quel che riguarda il nostro paese l'ampliamento della normativa, nel senso di prendere in considerazione l'opportunità e gli strumenti per la eradicazione della leucosi.

Per questi motivi - e mi auguro che convengano con me anche i rappresentanti del gruppo comunista - proporrei un breve rinvio dell'approvazione definitiva del disegno di legge al nostro esame al fine di acquisire dei dati maggiormente articolati da parte delle regioni, alle quali, per altro ci si può rivolgere con molta tempestività attraverso fonogramma. Nel caso in cui le regioni dovessero fornire dei dati diversi da quelli del Governo, il problema andrà senz'altro risolto; ove, invece, dovessero confermare quelli governativi mi parrebbe dannoso per il paese aprire, in termini di legge, un contrasto che, in questo caso, non avrebbe ragione di esistere.

Chiedo, pertanto, al rappresentante del Governo di formalizzare una richiesta di sospensione al fine di condurre velocemente in porto questa indagine presso le regioni. PRESIDENTE. Apprezzo il generoso tentativo dell'onorevole Tina Anselmi per risolvere il problema che ci sta di fronte, ma non posso fare a meno di sottolineare che in sede di dichiarazione di voto si è tornati sull'argomento, già esaurito, dell'ordine dei lavori. Nel caso in cui i diversi gruppi ritenessero opportuno addivenire alla proposta dell'onorevole Anselmi, comunque, potremmo brevemente valutare la questione.

ANSELMI TINA. Mi scusi, signor presidente, ma desidero ulteriormente motivare la mia richiesta. Come i colleghi ricorderanno, si sono verificati dei casi – ed ho in mente la peste suina in Sardegna – non generalizzati, e ciò nonostante molto gravi, e per i quali l'intervento dello Stato, attraverso una legge, era oltremodo necessario.

Nel caso della leucosi, noi non sappiamo se esistano o meno delle singole regioni che abbiano registrato delle forme patologiche tali da giustificare un intervento di legge. Alla luce dei dati forniti dal Governo, noi possiamo soltanto valutare che, a livello nazionale il problema non è rilevante, ma essi non ci consentono di conoscere le singole situazioni specifiche; per questo, e solo per questo motivo ho chiesto una breve sospensione che ci consenta di verificare l'esistenza della patologia, anche alla luce dei dati forniti all'inizio di questa riunione dai colleghi comunisti.

OLCESE. Alla luce dei dati forniti dal Governo il gruppo repubblicano voterà contro l'emendamento comunista. Non posso, comunque, fare a meno di esprimere la mia perplessità – così come ha fatto la collega Anselmi – circa la discordanza tra i dati della direzione generale veterinaria e quelli illustrati dai colleghi del gruppo comunista, ai quali pertanto chiedo di farci sapere qualcosa di più.

PALOPOLI. Noi abbiamo già fornito alla Commissione, per bocca dell'onorevole Calonaci, i dati in nostro possesso. PINTO. Vorrei ricordare ai colleghi che ci troviamo in sede di dichiarazione di voto.

ORSINI, Sottosegretario di Stato per la sanità. Raccogliendo l'invito dell'onorevole Anselmi e nel pieno rispetto dell'autonomia della Commissione, dichiaro che il Governo è disposto – per così dire – ad un « supplemento di istruttoria » che coinvolga le regioni, nel caso in cui la Commissione stessa lo volesse, purché in tempi ristrettissimi.

PELLIZZARI. Credo che la materia sia estremamente interessante, anche perché mentre la patogenesi della leucosi è nota da tempo, soltanto in tempi recentissimi ad essa sono stati dedicati studi più approfonditi. Ritengo pertanto valida la proposta della collega Tina Anselmi, però, data l'attuale carenza dell'attrezzatura in campo sanitario per quanto riguarda l'accertamento della presenza della malattia, è impossibile chiedere alle regioni dati precisi su di essa. Non dimentichiamoci che il nostro è un paese in cui, per esempio, le forze armate degli Stati Uniti non si riforniscono di latte perché ancora non lo sappiamo garantire indenne.

Il fatto è che bisogna operare una valutazione politica complessiva, ed a questo proposito il sottosegretario Orsini ha sottolineato come tra l'altro le direttive CEE – a differenza del regolamento che ha effetto di legge – devono essere recepite proprio in quanto adeguabili alle diverse situazioni esistenti in ogni paese.

Nel dichiarare quindi il mio voto contrario all'emendamento comunista invito i colleghi a riflettere sugli effetti negativi che potrebbero derivare dall'obbligatorietà della lotta contro una malattia nei cui confronti siamo privi di una buona documentazione e di una valida conoscenza scientifica (non nel senso del riconoscimento di essa, perché la sua patologia è conosciuta, ma dal punto di vista delle attrezzature medico-sanitarie, essendo – per il momento – l'abbattimento l'unica soluzione).

PALOPOLI. Sono spiacente di non poter accogliere l'invito della collega Tina Anselmi.

Oltre tutto è strano che si parli di serietà a proposito della approvazione o meno di questo emendamento, e respingo fermamente un tale tipo di accusa, perché è chiaro che si tratta di una malattia sulla cui esistenza non vi sono dubbi, semmai vi sono dubbi sulla sua consistenza ed entità; ma un piano di lotta si attua anche al fine di individuare queste componenti, e quindi di trovare il modo più idoneo per combattere la malattia stessa.

Se per ogni situazione sanitaria che non conosciamo abbastanza dovessimo, prima di intervenire, studiarne le dimensioni e la diffusione, ben pochi passi compiremmo in avanti, e l'abbattimento rimarrebbe sempre l'unica soluzione ad ogni problema.

Insistiamo quindi per la votazione per parti separate del nostro emendamento interamente sostitutivo.

PRESIDENTE. Premettendo che si tratta di una votazione del principio base delle diverse parti dell'emendamento Calonaci ed altri, non essendo ancora giunto il parere delle Commissioni competenti, ne pongo in votazione il primo comma, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

ORSINI, Sottosegretario di Stato per la sanità. Relativamente al secondo comma, il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il secondo comma, nei cui confronti il relatore si è dichiarato d'accordo, mentre il Governo si è rimesso alla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione il terzo comma, favorevoli relatore e Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'ultimo comma, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

L'articolo 2, a seguito delle modifiche testè apportate, risulta così formulato:

ART. 2.

I piani triennali di cui all'articolo precedente devono tendere ad accelerare e intensificare l'eradicazione della brucellosi e della tubercolosi dei bovini e devono essere realizzati ai sensi delle norme previste dalle leggi 9 giugno 1964, n. 615, 23 gennaio 1968, n. 33, 1° marzo 1972, n. 42 e 31 marzo 1976, n. 124, nonché dalle norme della presente legge e delle direttive comunitarie in materia, in modo da far considerare gli allevamenti ufficialmente indenni da brucellosi e ufficialmente indenni da tubercolosi ai sensi della legge 30 aprile 1976, n. 397 e successive modifiche.

A tali fini le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono tenute a fornire al Ministero della sanità le notizie che saranno loro richieste concernenti l'attuazione dei piani di cui all'articolo 1 e al precedente comma.

Non ravvisando, in questa nuova formulazione, la necessità di acquisire il parere della I Commissione, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

Il Ministero della sanità presenta ai competenti Organi della CEE le domande di rimborso riferite alle macellazioni effettuate nell'ambito dei piani di cui all'articolo 2 durante l'anno civile, entro il 30 giugno dell'anno successivo.

A tal fine, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nonché i veterinari provinciali della Sicilia trasmettono al Ministero della sanità la documentazione relativa a dette macellazioni alme-

no trenta giorni prima del termine di cui al precedente comma.

Le somme relative ai rimborsi di cui al primo comma, effettuati dalla Comunità economica europea, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

Il relatore, onorevole Allocca, e l'onorevole Armellin hanno presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma sostituire la parola: trasmettono con le parole: devono trasmettere.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3 con la modifica testè apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

Il Ministero della sanità, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano adottano le disposizioni necessarie per agevolare i controlli previsti da parte della Commissione della Comunità economica europea e per garantire in particolare che gli esperti comunitari ricevano, a loro richiesta, tutte le informazioni ed i documenti necessari per valutare l'esecuzione dei piani.

Il relatore, onorevole Allocca, ha presentato il seguente emendamento:

Al quarto rigo sostituire la parola: agevolare con le altre: rendere possibile.

ORSINI, Sottosegretario di Stato per la sanità. Pur trattandosi di una questione di dettaglio, preferirei la dizione originaria, che ha anche un suono più rispettoso nei confronti della Commissione della Comunità economica europea perché, essendo questi controlli necessari ed obbligatori, appare forse superfluo impegnarsi a renderli possibili, mentre, impegnan-

dosi ad agevolarli, non credo che cambi moltissimo sul piano della sostanza, ma sul piano della forma certamente sì. Pertanto, pregherei il relatore di ritirare lo emendamento, a meno che non vi siano motivi che lo giustifichino e che in questo momento mi sfuggono.

ALLOCCA, Relatore. Ho presentato lo emendamento perché le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano non sono ancora attrezzate per operare nel senso indicato dall'articolo. Ad ogni modo, aderisco all'invito del sottosegretario, per cui ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 4.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 5.

In applicazione della legge 9 giugno 1964, n. 615, e successive modifiche, con decreto del ministro della sanità, di concerto con il ministro dell'agricoltura e foreste, previo parere della Commissione di cui all'articolo 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, sono apportate ai decreti, con i quali sono fissate le norme tecniche per la realizzazione dei piani nazionali di profilassi e di risanamento degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi bovina. le modifiche necessarie per adeguare le norme stesse a quelle stabilite dalla direttiva n. 78/52/CEE del 13 dicembre 1977 e da successive direttive comunitarie in materia di eradicazione della tubercolosi e della brucellosi.

Gli onorevoli Calonaci, Pastore e Palopoli hanno presentato il seguente emendamento:

Al quinto rigo sostituire le parole: della Commissione di cui all'articolo 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33 con le altre: del Consiglio sanitario nazionale.

PASTORE. Riteniamo che tutta la legislazione passata e futura in tema di sa-

nità debba avere un unico termine di riferimento, e cioè la legge n. 833. La norma, nell'attuale formulazione, è in netto contrasto con tale legge, e precisamente con gli articoli 8 e 62. Se si crede veramente nella legge n. 833, si deve votare questo emendamento.

LUSSIGNOLI. Non esageriamo!

PASTORE. È così. Se i colleghi hanno da obiettare qualcosa a questa mia affermazione, lo potranno fare correttamente subito dopo il mio intervento, però mi si deve dimostrare che questa disposizione sia conforme alla legge n. 833.

ALLOCCA, Relatore. Esprimo parere contrario, perché questo è un provvedimento speciale, limitato nel tempo. Inoltre, il Consiglio sanitario nazionale non è ancora preparato per dare questo parere, mentre la Commissione è efficiente e faciliterà l'applicazione e l'attuazione dei programmi stabiliti nel disegno di legge.

ORSINI, Sottosegretario di Stato per la sanità. Ritengo che non si tratti di una questione di grande rilevanza, anche perché la competenza del Consiglio sanitario nazionale è aggiuntiva, se ho ben compreso, a quella della Commissione prevista dall'articolo 2 della legge n. 33.

PRESIDENTE. È sostitutiva.

ORSINI, Sottosegretario di Stato per la sanità. La questione allora è rilevante. Esprimo parere contrario all'emendamento, paradossalmente per le stesse motivazioni che sono state addotte per sostenerlo, e cioè per una corretta applicazione dell'articolo 8 della legge n. 833, che affida giustamente a tale Consiglio la determinazione delle linee generali di politica sanitaria nazionale per l'elaborazione e l'attuazione del piano sanitario nazionale. In sostanza, il Consiglio è un organo che, per il tipo di costituzione, di rappresentanza e di funzioni, ha compiti di indirizzo generale e può anche avere compiti di iniziativa...

PALOPOLI. Ed esprime anche pareri sugli atti del Governo.

ORSINI, Sottosegretario di Stato per la sanità. ... sulla politica sanitaria del paese, ma non credo che abbia compiti con una connotazione tecnica specifica, che sono affidati ad organi generali specifici. Non esiste una sezione per le questioni veterinarie nel Consiglio sanitario nazionale che, nella sua configurazione statutaria autonoma, non ha ritenuto di costituirla, per cui faccio presente, avendo una certa esperienza del funzionamento del Consiglio, che questo sarebbe fortemente imbarazzato a dover intervenire in una materia con connotazioni tecniche. Pertanto, riaffermando che la corretta applicazione della legge n. 833 costituisce l'ago della bussola della politica governativa, credo che questo emendamento non possa trovare consenziente il Governo per le ragioni che mi sono permesso di esporre.

PRESIDENTE. Poiché questo emendamento, in caso di approvazione, dovrà essere trasmesso alla I Commissione affari costituzionali per il prescritto parere, ne pongo in votazione il principio-base, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 5. (È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 6.

Il quinto comma dell'articolo 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, quale modificato dal primo comma dell'articolo 2 della legge 31 marzo 1976, n. 124, è così modificato:

« Tale indennità non dovrà essere in ogni caso superiore a lire 110.000 a capo ».

Gli onorevoli Allocca, Trotta e Calonaci hanno presentato il seguente emendamento:

All'ultima riga sostituire le parole: lire 110.000 con le altre: lire 250.000. Gli onorevoli Calonaci, Pastore e Palopoli hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 6 con il seguente:

Il quinto comma dell'articolo 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, quale modificato dal primo comma dell'articolo 2 della legge 31 marzo 1967, n. 124, è così modificato:

« Tale indennità, pur restando variabile in rapporto alla entità del danno subìto dai proprietari di bovini abbattuti perché affetti da tubercolosi o da brucellosi, non dovrà essere in ogni caso superiore a lire 250.000 a capo.

Nei casi di abbattimento in cui le carni e i visceri degli animali debbano essere interamente distrutti tale indennità potrà essere corrisposta fino alla misura massima di lire 450.000 a capo ».

Il settimo comma dell'articolo 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, quale modificato dal secondo comma dell'articolo 2 della legge 31 marzo 1976, n. 124, è così modificato:

« Ai proprietari degli ovini e caprini infetti abbattuti sarà corrisposta una indennità pari a lire 50.000 a capo ».

A decorrere dal 1981 il Ministero della sanità, di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'agricoltura e le foreste, modifica a gennaio di ogni anno con decreto l'indennità per l'abbattimento dei bovini affetti da tubercolosi, brucellosi e degli ovini e caprini infetti.

In tutto il territorio nazionale il risanamento degli allevamenti ovini e caprini dalla brucellosi è reso obbligatorio nei casi in cui vengono identificati capi infetti a norma del Regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modifiche, nonché nei casi previsti dall'articolo 27 del decreto ministeriale 3 giugno 1968.

È resa altresì obbligatoria la vaccinazione di tutti gli ovini e caprini di età tra i 3 e i 7 mesi destinati alla rimonta.

Il rappresentante del Governo ha presentato il seguente subemendamento:

Aggiungere, alla fine, il seguente comma: « Le indennità di cui ai commi precedenti vengono corrisposte a partire dal 1° gennaio 1980 ».

ALLOCCA, Relatore. Sono favorevole al subemendamento del Governo.

CALONACI. L'emendamento è stato concordato in sede di gruppo informale di lavoro.

ALLOCCA, Relatore. No, è successivo. Quello concordato in tale sede coincide solo nei primi due commi con l'emendamento Calonaci. Propongo pertanto che tale emendamento venga posto in votazione per parti separate.

PRESIDENTE. Riassumendo, abbiamo all'articolo 6 un emendamento del relatore e un emendamento interamente sostitutivo presentato dagli onorevoli Calonaci, Pastore e Palopoli, depositato il 13 giugno.

Qual è il parere del relatore sull'emendamento Calonaci ed altri?

ALLOCCA, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento Calonaci ed altri, e pertanto ritiro quello da me presentato.

PALOPOLI. Sono favorevole alla votazione dell'emendamento per parti separate; desidero precisare che avevamo pensato di introdurre in questo emendamento il riferimento alla leucosi, convenendo con il relatore che, qualora non fosse stato accolto il nostro primo emendamento tendente appunto ad inserire anche questa malattia tra quelle da eradicare, venivano a cadere tutti i nostri successivi emendamenti.

ORSINI, Sottosegretario di Stato per la sanità. Desidero osservare che più alta è l'indennità meglio è, perché si tolgono in tale maniera possibili remore all'abbattimento dei capi infetti. Esistono tuttavia delle situazioni di fatto che vanno considerate. Mi riferisco alle integrazioni

da parte della CEE, di cui usufruiremo se riusciremo a varare il provvedimento, che prevedono un indennizzo sino a 110 mila lire a capo, e di 160 mila lire a capo per quegli allevatori che ne posseggono meno di 10. Questo è quanto noi possiamo disporre nel concreto.

Tutto il resto è possibile, perché nessuna normativa CEE vieta al Governo italiano di erogare a proprie spese maggiori contributi agli allevatori.

Non posso, però, non rilevare il ritardo con cui vengono dati i contributi. Proprio a tale proposito vi è stato un allevatore di Brescia che ha scritto al Presidente della Repubblica protestando per il fatto che non gli erano state pagate le 50 mila lire che gli spettavano per ogni capo di bestiame abbattuto.

Una volta sottolineato questo caso, si deve anche prendere atto che il Ministero del tesoro, per la parte di sua competenza, ha già espresso dei giudizi in sede parlamentare, di cui dobbiamo tener conto se vogliamo che questa normativa sia approvata sollecitamente. Solo così potremo dare di più e più tempestivamente, rispetto a quanto avviene oggi, a quegli allevatori che hanno dovuto subire i danni derivanti dalla situazione attuale. Rilevando la responsabile dichiarazione in materia fatta dall'onorevole Tiraboschi in altra sede, penso che la cifra del contributo da dare a quegli allevatori che possiedono meno di 10 capi di bestiame sia intorno alle 160 mila lire. Potrebbe anche essere auspicabile un aumento di suddetta cifra, ma dovremo prima di tutto tenere presenti le diverse esigenze per evitare il rischio di perdere i 22 miliardi che rappresenterebbero un beneficio concreto solo dopo l'approvazione di questo disegno di legge.

Concludendo, per le considerazioni suesposte, esprimo parere negativo sull'emendamento Calonaci ed altri.

PELLIZZARI. La dichiarazione di voto che intendo fare a nome della democrazia cristiana genera in me un qualche imbarazzo. Infatti, se da una parte è auspicabile un aumento del contributo agli alle-

vatori considerato il fatto che il costo di un bovino di buona qualità oramai supera i due milioni di lire, dall'altra dobbiamo anche renderci conto che nella realtà operativa l'allevatore ha tutto l'interesse a procedere ad un rinnovamento qualitativo del proprio patrimonio bovino chiedendo a tal fine un aumento del contributo. Sta di fatto che noi dobbiamo fare i conti con i soldi che abbiamo in tasca. Ricordo che partecipando ad una seduta della Commissione agricoltura durante la quale si esaminava questo aspetto della problematica, fu espressa in quella sede una proposta di parere positivo sulla cifra di 300 mila lire per ogni capo di bestiame in alcuni casi, mentre in altri su una cifra intorno alle 500 mila lire. Personalmente feci osservare che non potevamo permetterci il lusso di erogare un contributo così oneroso per ogni capo di bestiame abbattuto, anche in considerazione della mancanza di fondi: viceversa (sottolineai allora e sottolineo oggi) sarebbe più opportuna una azione promozionale incisiva, tale che si possa arrivare ad un risanamento del settore non solo per la provincia di Sondrio, ma per tutte le province italiane.

PRESIDENTE. Poiché l'approvazione del subemendamento del Governo e dell'emendamento importerebbe un aumento di spesa, ne porrò in votazione il principio-base relativamente alle diverse parti.

Pongo in votazione il subemendamento del Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione la prima parte dell'emendamento, consistente nel primo comma, sul quale si è dichiarato contrario il Governo e favorevole il relatore.

(È approvata).

Pongo in votazione la seconda parte, consistente nel secondo comma, sul quale si è dichiarato contrario il Governo e favorevole il relatore.

(È approvata).

ORSINI, Sottosegretario di Stato per la sanità. Il Governo è favorevole all'approvazione degli ultimi tre commi dello emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 6 e coglie l'occasione per invitare la Commissione a tener conto, in sede di approvazione del futuro bilancio. della necessaria correlazione che deve esistere tra enunciazioni programmatiche e strumenti economici atti a renderle concrete.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ultima parte dell'emendamento Calonaci ed altri, consistente in tre commi, favorevoli il Governo e il relatore.

(È approvata).

Trasmetterò alla V Commissione bilancio l'intero emendamento comprensivo del subemendamento del Governo dianzi approvato, affinché ne valuti le conseguenze finanziarie.

La discussione dell'articolo 6 è pertanto sospesa.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 7.

I bovini riconosciuti infetti da brucellosi da parte delle competenti autorità devono essere isolati e marcati fino alla macellazione e devono essere abbattuti al più presto e non oltre 30 giorni dalla notifica ufficiale al proprietario o al detentore della constatazione della malattia e del conseguente obbligo di abbattimento.

Nel caso di mancato abbattimento di cui al precedente comma da parte del proprietario o del detentore, viene disposto, entro il termine ulteriore di 30 giorni, l'abbattimento coattivo da parte delle competenti autorità regionali o provinciali.

I bovini riconosciuti infetti da tubercolosi bovina da parte delle competenti autorità devono essere isolati e marcati. secondo quanto previsto dall'articolo 102, secondo comma, del regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modifiche, fino alla macellazione e devono essere abbattuti entro e non oltre 30 giorni dalla no- l'emendamento del Governo.

tifica ufficiale al proprietario o al detentore della constatazione della malattia e del conseguente obbligo di abbattimento.

Nel caso di mancato abbattimento degli animali, riconosciuti infetti da tubercolosi bovina, da parte del proprietario o del detentore, viene disposto, entro il termine ulteriore di 30 giorni, l'abbattimento coattivo da parte delle competenti autorità.

Per gli animali che abbiano presentato un risultato sfavorevole ad un esame per la ricerca della tubercolosi ma non presentano alcun sintomo clinico di malattia, le autorità competenti possono portare fino ad un massimo di tre mesi il termine di cui al precedente primo comma:

per la macellazione di una giovenca il cui parto è atteso prima della scadenza del termine di tre mesi;

allorché venga prescritta la macellazione di tutti i bovini appartenenti ad un allevamento di più di 20 bovini in una regione in cui, per motivi di carattere tecnico inerenti alle capacità di macellazione dei mattatoi destinati a tale uso, non è possibile procedere a tale macellazioen entro il termine di trenta giorni.

L'indennità di abbattimento di cui all'articolo 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, va corrisposta soltanto se l'abbattimento viene effettuato dal proprietario o detentore entro i termini previsti dal primo comma del presente articolo.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 7.

ORSINI, Sottosegretario di Stato per la sanità. Il Governo propone di sopprimere l'articolo 7 dal momento che esso prende in considerazione una materia che è già oggetto di norme ministeriali. Le disposizioni dell'articolo in discussione, quindi, potrebbero generare, essendo ripetitive di altre giuridicamente valide, confusione.

ALLOCCA. Relatore. Sono favorevole al-

PALOPOLI. Pur non avendo pregiudizi nei confronti della proposta, avanzata dal Governo, di sopprimere l'articolo 7 del disegno di legge, non posso fare a meno di sottolineare che essa ci coglie – per così dire – di sorpresa, per cui non siamo in grado di valutarla, soprattutto con riferimento agli effetti pratici che tale soppressione può comportare.

Infatti, se è vero che esistono altre disposizioni che regolano la materia, bisognerebbe vedere in che cosa esse si differenzino dal disposto dell'articolo in oggetto.

Desidero, inoltre, ricordare che noi dobbiamo sempre tener presente il fatto che il provvedimento che ci accingiamo ad approvare è demandato, per la sua attuazione, alle regioni (cioè alle unità sanitarie locali e, quindi, ai servizi veterinari). Di conseguenza, avere una norma che garantisca per tutto il territorio nazionale è necessario. Bisogna vedere che cosa succede sopprimendo interamente l'articolo 7; io non posso pronunciarmi non avendo elementi sufficienti a disposizione, comunque sono propenso a dichiararmi contrario alla soppressione perché non essendovi nei confronti dell'articolo stesso una contestazione di merito da parte del Governo, il fatto che esso rimanga in piedi o meno non ha molta importanza, mentre il fatto di sopprimerlo non sappiamo se possa comportare effetti negativi.

PRESIDENTE. Ricordo, a titolo informativo, che all'articolo 7 era già stato a suo tempo presentato, dall'allora sottosegretario Quarenghi, un emendamento soppressivo del terzo e del quarto comma.

ORSINI, Sottosegretario di Stato per la sanità. Comprendo perfettamente la situazione in cui si trova l'onorevole Palopoli; io stesso, questa mattina, mi ci sono trovato più di una volta, quindi egli ha tutta la mia comprensione.

Desidero precisare che il Governo è per la soppressione dell'intero articolo 7 in quanto lo considera troppo rigido, mentre oggi esistono strumenti più agili ed efficaci per ottenere gli stessi risultati. Se la Commissione non accoglierà la soppressione integrale dell'articolo 7. El Governo propone, in via subordinata, es aggiungere al primo comma, dopo le parole « da brucellosi »; le parole « o da tubercolosi »; e di sopprimere il secondo, terzo e quarto comma, seguendo la linea già a suo tempo illustrata dalla onorevole Quarenghi. Sempre in via subordinata, all'ultimo comma il Governo propone di sostituire le parole « dal primo comma » con le parole « dal primo e dal secondo comma ».

Ripeto che l'unico motivo per cui il Governo tende alla soppressione dell'articolo 7 è il desiderio di una maggiore elasticità nel modo di trattare questa materia.

PALOPOLI. La soppressione integrale è del tutto inopportuna; per quanto riguarda la soppressione soltanto del secondo, del terzo e del quarto comma, ricordo che a suo tempo discutemmo della cosa in sede di Comitato ristretto, e che alla fine l'onorevole Quarenghi convenne sull'opportunità di ritirare l'emendamento soppressivo presentato a nome del Governo a patto che noi ritirassimo alcuni emendamenti che si riferivano ai tempi previsti per lo abbattimento.

Per quanto riguarda infine quella rigidità che il sottosegretario Orsini considera un elemento negativo, io la ritengo invece opportuna in un provvedimento di questo tipo; altrimenti nulla impedisce il sopraggiungere di provvedimenti successivi – privi della forza che questo ha – in una materia che in fase di attuazione deve essere affidata alla legislazione regionale.

Dichiaro che il gruppo comunista voterà contro l'emendamento soppressivo.

PRESIDENTE. Onorevole sottosegretario, mantiene l'emendamento?

ORSINI, Sottosegretario di Stato per la sanità. Il Governo mantiene l'emendamento, perché di per sé ha poca importanza che l'articolo venga soppresso o meno, però è importante che questa materia sia trattata con maggiore elasticità.

LUSSIGNOLI. Viene da chiedersi come mai il Governo non abbia pensato prima a questa necessità, quando ha presentato il disegno di legge.

ORSINI, Sottosegretario di Stato per la sanità. Cose che capitano.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 7, di cui il Governo ha chiesto la soppressione, alla quale si è dichiarato favorevole il relatore.

(È respinto).

L'articolo 7 si intende pertanto soppresso.

Poiché all'ultimo articolo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 8.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge negli anni 1980 e successivi si farà fronte mediante le autorizzazioni di spesa recate dalla legge 31 marzo 1976. n. 124. Per gli anni 1980, 1981 e 1982 potranno essere disposte ulteriori autorizzazioni di spesa con apposito articolo da inserire nella legge di approvazione del bilancio dello Stato.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

In attesa di acquisire il parere della V Commissione sugli emendamenti all'articolo 6 poc'anzi approvato nel suo principio-base, se non vi sono obiezioni rimane stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 13,50.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO